

Riunione del 4 marzo 2010

Presidente Avv. Antonio Ricciulli
Componenti Avv. Massimo Rosi
 Avv. Amato Montanari

CAF/24/2010 – Appello della società Volley 88 SSD avverso la decisione del G.U.R. Veneto C.U. n. 18 del 21.1.2010 relativa alla gara Serie D/F - B n. 1768 del 9.1.2010 - Valle D'Agrò Crespano - Volley 88.

LA CAF

- letti gli atti ed esaminati i documenti

OSSERVA

Con la decisione impugnata il G.U.R. Veneto ha così statuito:

“Visti gli atti ufficiali di gara, dai quali risulta che la stessa non si è disputata in quanto il direttore di gara, prima del suo inizio, ha ritenuto non praticabile il campo di gioco a causa della presenza di zone bagnate, dovute allo stillicidio di acqua piovana dal soffitto dell'impianto;

Considerato che l'infiltrazione d'acqua può essere ritenuta diretta conseguenza delle abbondanti precipitazioni atmosferiche, in corso già dal giorno precedente la gara;

Verificato che, in precedenza, nell'impianto di gioco in questione, non risultano essersi verificati casi analoghi che potessero allarmare la Società Crespano, inducendola a cautelarsi per il futuro;

Ritenuto, pertanto, che la fattispecie concreta vada ricompresa nella previsione normativa dell'art. 30 del Regolamento Gare, disciplinante le ipotesi di forza maggiore, intendendosi come tali gli impedimenti collegati direttamente o indirettamente a fenomeni atmosferici, in quanto tali non dominabili dall'uomo e idonei, pertanto, a configurare un'ipotesi di evento non colpevole

P.Q.M. [...]
DELIBERA

- *Di disporre il recupero della gara epigrafata in data da concordarsi fra le Società o, in caso di mancato accordo entro dieci giorni, in quella che sarà fissata dalla competente Commissione organizzativa, cui si dispone la trasmissione degli atti;*
- *Di riconoscere, ai sensi del comma 6 dell'art. 30, alla Società Volley 88 il rimborso delle spese di viaggio, a carico della Società Valle d'Agrò Crespano, quantificate in € 73,80 (settantatre/80)”.*

Ritiene la CAF che il primo Giudice, pur avendo legittimamente ravvisato un'ipotesi di forza maggiore riconducibile all'art. 30 R. Gare, abbia ommesso tuttavia di valutare che, in base al combinato disposto degli artt. 30 n. 4 e 14.11 R. Gare, la squadra ospitante, in una situazione siffatta, avrebbe dovuto obbligatoriamente disporre di altro impianto (c.d. “impianto di riserva”) su cui far disputare l'incontro.

La seconda delle norme qui sopra citate recita infatti testualmente “*In tutti gli altri campionati [eccezion fatta per quelli di A1 e A2 - n.d.r.] qualora il primo arbitro, prima dell'inizio di una gara, di sua iniziativa o dietro formale reclamo da parte della squadra ospitata, accerti l'esistenza di gravi irregolarità di campo non immediatamente eliminabili, esigerà che l'affiliato ospitante reperisca un campo regolamentare sul quale far disputare l'incontro. La partita dovrà avere inizio entro un periodo di tempo determinato dall'arbitro come congruo rispetto alla situazione ma comunque non superiore alle due ore rispetto all'orario di inizio previsto. Nel caso che non vi sia un campo di riserva non farà disputare l'incontro e la squadra ospitante, in sede di omologa, sarà dichiarata perdente con il punteggio più sfavorevole*”.

Nè può assumere rilievo al riguardo che il Comune di Crespano del Grappa con dichiarazione Prot. n. 592 del 21.1.2010 - in atti - abbia attestato, tra l'altro, che “*...nel Comune di Crespano del Grappa non vi sono a disposizione altri impianti sportivi dove poter disputare gli incontri di pallavolo*”; ciò in quanto il R. Gare, nel prevedere come obbligatoria la disponibilità dell'impianto di riserva, non richiede affatto che l'impianto stesso sia dislocato nel medesimo ambito territoriale di quello principale.

Il tenore lapidario delle norme citate - aventi carattere generale e, comunque, non derogate da regole particolari dettate dal C.R. Veneto per il Campionato di Serie D/F - non lascia spazio alle interpretazioni, imponendo l'annullamento della decisione impugnata e il rinvio degli atti al primo Giudice per i provvedimenti di competenza.

P.Q.M.

Accoglie l'appello, annullando *in toto* la decisione impugnata.

Rinvia gli atti al primo Giudice affinché disponga l'omologazione della gara di Serie D/F - Gir. B n. 1768 del 9.1.2010 - Valle D'Agrò Crespano - Volley 88.con il risultato di 0-3 (parz. 0-25 0-25 0-25) apportando le dovute modifiche alla classifica,

Dispone restituirsi la tassa di impugnazione.

F.to Il Presidente
Avv. Antonio Ricciulli

AFFISSO IL 08.03.2010